



nr. 10/2023

10 giugno 2023

IN QUESTO NUMERO UN AGGIORNAMENTO SULLE NORME PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ANCONA E SULLA PESCA SPORTIVA

di Roberto Cecchi

LA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA HA AGGIORNATO TUTTE LE NORME Vediamo le principali novità normative sulla navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Ancona

Dopo diversi anni la Capitaneria di Porto di Ancona ha provveduto al completo aggiornamento del pacchetto di norme che regolano lo svolgimento delle attività legate al Diporto Nautico, con specifiche normative sulla disciplina e sicurezza della navigazione, limiti di navigazione e “Sicurezza Balneare per la stagione 2023”.

Il nostro sito è stato già aggiornato nella specifica sezione [NORMATIVA NAUTICA](#), ma vediamo nel dettaglio quali sono gli ambiti interessati da tali normative e le principali disposizioni in esse contenute.

Il pacchetto di norme è rappresentato da tre Ordinanze disponibili nel [sito della Guardia Costiera di Ancona](#) e nei link sotto evidenziati:

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordinanza 26-2023 | Limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ancona |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L' **Ordinanza n. 26-2023** sui “**Limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ancona**” in particolare abroga i contenuti dell'Ordinanza n. 34/2012, che prevedeva “Nello specchio acqueo immediatamente a levante della scogliera del Trave e per duecento (200) metri dalla radice della stessa, è consentito l'ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in detta zona) mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa”.

Non è quindi più consentito l'ormeggio in deroga entro i 50 mt. nella zona di 200 mt. a sud dello scoglio del Trave (occorre stare ai canonici 300 mt.)!

Si dispone tra l'altro all'Art. 5 che le **Moto d'acqua – scooters acquatici – acquascooters – jet sky, jetlev flyer, flyboard, tavole a vela e Kite surf** possono navigare ad una distanza non superiore a metri 1852 (1 miglio nautico) dalla costa e, durante la stagione balneare (per il 2023 dal 29 aprile al 17 settembre) ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa. Lo specchio acqueo in cui è consentita la navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa, con andatura al minimo, in assetto di dislocamento e senza provocare sbuffi d'onda, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio dislocati lungo il litorale.

Attenzione quindi a chi naviga con moto d'acqua in prossimità delle spiagge; è obbligatorio stare a non meno di 500 metri e non ai canonici 300 metri!

Viene reiterata la norma sui limiti di velocità a motore, che credo sia la norma più disattesa in assoluto durante la stagione balneare; all'Art. 8 "**Limiti di velocità**" si legge che durante la stagione balneare, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili e metri 500 (cinquecento) dalle coste a picco, **le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d'onda.**

In sostanza chi naviga a motore può scatenare tutti i cavalli a 1.300 metri dalle coste sabbiose (limite balneazione 300 mt.) e 600 metri dalle coste a picco (limite balneazione 100 mt.).

Credo sia una norma di estremo buon senso e buona educazione, tesa ad evitare quel fastidioso moto ondoso provocato dal passaggio dei natanti a motore specie in prossimità dei diportisti beatamente ancorati in prossimità delle coste. Non ci vuole tanto né a capirlo, né a metterlo in pratica...



Durante la stagione balneare questo assetto di navigazione è vietato.

In prossimità della costa tenere una velocità inferiore ai 10 nodi con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d'onda.

(frame da video promozionale di Marina Dorica del 2022)

Ma se voglio raggiungere la spiaggia con il tender?

Se si deve sbarcare a terra, il tender a motore deve essere condotto entro gli appositi corridoi di lancio, attraversandoli a lento moto e, comunque, a velocità non superiore ad 1 nodo, in assetto di dislocamento, senza provocare sbuffi d'onda ed evitando emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti. È comunque vietato l'ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio; l'ormeggio è, altresì, vietato anche ai gavitelli più esterni che costituiscono l'ingresso al corridoio.

Nelle zone riservate alla balneazione è vietata la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi "unità navale" in mancanza di apposito provvedimento rilasciato dall'Autorità competente all'amministrazione delle aree demaniali marittime (ndr. un tender condotto a remi non può essere ancorato nei pressi della riva).

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordinanza 36-2023 | Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


L'**Ordinanza n. 36-2023 sul "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona"** che abroga le preesistenti Ordinanze nn° 34/2011, 41/2018 e 60/2018, fornisce un quadro normativo completo su:

- CAPITOLO II - Scuole di vela-scuole di tavole a vela;
- CAPITOLO III - Disciplina sull'uso delle tavole a vela (wind-surf);
- CAPITOLO IV - Disciplina sull'uso delle tavole a vela con aquilone (kite-surf);
- CAPITOLO V - Traino di giochi d'acqua e piccoli gommoni;
- CAPITOLO VI - Navigazione piccoli natanti;
- CAPITOLO VII - E-bike acquatica;
- CAPITOLO VIII - Sci nautico;
- CAPITOLO IX - Paracadutismo ascensionale;
- CAPITOLO X - Navigazione di acqua scooter o moto d'acqua e mezzi similari;
- CAPITOLO XI - Attività subacquee;
- CAPITOLO XII - Ray-board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard;
- CAPITOLO XIII - Jetlev flyer, flyboard e dispositivi assimilabili;
- CAPITOLO XIV - Locazione e noleggio di natanti da diporto e moto d'acqua utilizzate per finalità turistico ricreative;
- CAPITOLO XV – Trasporto passeggeri in brevi gite.

Grazie a questa Ordinanza ho scoperto che esistono le E-bike acquatiche!

Ognuno si andrà a leggere le normative di suo interesse; devo dire che ha attirato la mia attenzione il fatto che un SUP, che ormai si trova a bordo di quasi tutte le nostre imbarcazioni, non può essere condotto da minorenni inferiori ai 14 anni di età e, udite udite, non può navigare ed allontanarsi a distanza superiore di 300 metri dalla costa (Art. 4 Ordinanza nr. 26-2023). Pensavo vigesse la regola dei 1.000 metri pur indossando il salvagente.

A questo punto di fatto sarebbe impossibile guadagnare la riva con il SUP se si è ormeggiati (correttamente) a più di 300 mt. dalla riva. Quasi un rebus...




I SUP (stand up paddle) non possono navigare ed allontanarsi a distanza superiore a metri 300 dalla costa. I Kajak e le canoe possono navigare entro i 1000 metri dalla costa. (Foto - Horizon36 - Maurizio Foligni da rivieradelconero.info)

Con l'Ordinanza n .37-2023 definita "ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2023", come già disciplinato con Ordinanza n. 26-2023, si ribadisce che nel periodo estivo (ndr. stagione balneare dal 29 aprile al 17 settembre 2023), per la sicurezza dei bagnanti il limite di navigazione e ancoraggio dalla costa è di 300 metri (salvo i corridoi di lancio segnalati) e che in particolare, sul litorale del Conero, vigono le seguenti deroghe specifiche:

- dal Cantiere Navale Fincantieri allo scoglio del Trave (ovvero a nord di quest'ultimo): 100 metri;
- dalla chiesetta di S. Maria di Portonovo sino alla spiaggia Sassi Neri (esclusa): 100 metri.

Si dispone inoltre che è vietato nuotare, navigare (es. con SUP o imbarcazioni a remi), entro una distanza di 100 mt dalla battigia, negli specchi acquei antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico, quali ad esempio il tratto compreso tra la zona a sud del Trave e parte della spiaggia di Mezzavalle.



Non è più possibile ancorare a meno di 300 mt. dalla Spiaggia del Trave (Foto © Sauro Strappato da conerofunboat.it)

NOVITA' IN TEMA DI PESCA SPORTIVA IN MARE

Nuove modalità di comunicazione attività pesca sportiva in mare dal 2023

Come a tutti più o meno noto con il [decreto MIPAAF del 6 dicembre 2010](#) per la promozione della rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare è previsto che chiunque effettui la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare deve comunicare l'esercizio dell'attività al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tale comunicazione deve essere inoltrata dal pescatore, direttamente o con il supporto delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa, [collegandosi alla pagina qui indicata](#).

Il modulo con l'avvenuta registrazione deve essere portato con sé durante l'esercizio dell'attività di pesca. Chi dovesse incorrere in un controllo e ne venisse trovato sprovvisto avrà il termine di 10 giorni per mettersi in regola.

Le comunicazioni rese nel corso degli anni venivano sempre prorogate con appositi decreti e quindi non era necessario l'aggiornamento o il rinnovo (ultimo Decreto Direttoriale 5205 del 04/03/2020 che sanciva la proroga al 31/12/2022 di tutte le comunicazioni in materia di pesca sportiva e ricreativa già inserite negli anni precedenti nel sito).

Ora, con [Decreto 12/01/2023 - Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa in mare annualità 2023](#), dal 2023 occorre rinnovare annualmente la Comunicazione accedendo al [nuovo portale](#) con carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

RINNOVO ANNUALE (dal 2023)

Per chi avesse già effettuato in passato la Comunicazione, il rinnovo e la stampa della stessa è molto semplice.

Basta accedere con SPID al portale ed effettuare la prima registrazione al SIAN confermando i propri dati anagrafici ed email e selezionando l'area di proprio interesse: ">Pesca sportiva - Pescatori."

Successivamente si entra nuovamente nel portale selezionando >Pesca e dal Menu a bandiera > Comunicazione Pesca Sportiva.

A questo punto appare una stringa con la propria "licenza", con alcuni pulsanti:

- a) verificare con "Dettaglio" se i dati sono corretti ed eventualmente aggiornarli con "Modifica";
- b) premere "Rinnova" e "Stampa".

Il prossimo anno sarà necessario ripetere l'operazione.

Segnalo questa interessante [Guida pratica per la pesca sportiva e dilettantistica](#) contenente le norme della pesca sportiva in mare e le taglie minime dei pesci catturabili.

Qui [le FAQ dal sito del Ministero](#) per eventuali dubbi alle quali aggiungo le seguenti:

Chi pesca da una barca con bandiera estera?

La Comunicazione va fatta da chiunque eserciti la pesca nelle acque territoriali italiane indipendentemente da come viene esercitata (a titolo di esempio: dalla barca, da riva, in apnea...). Inoltre anche i non residenti in Italia sono obbligati ad effettuare la Comunicazione; nel caso non si abbia lo SPID ci si deve recare presso l'ufficio marittimo più vicino che potrà rilasciarle "il tesserino".

Ho un figlio non ancora maggiorenne, deve fare il tesserino ?

il tesserino deve essere richiesto anche per i minori che abbiano 16-17 anni, se non sono ancora in possesso dello SPID il tesserino potrà essere richiesto all'ufficio marittimo della Capitaneria di porto più vicino dal mese di Luglio. (ndr. si evince quindi che i minori di 16 anni non abbiano bisogno del tesserino).

Il tesserino serve anche per la pesca dei moscioli?

Sì il tesserino serve anche per la pesca in apnea (senza attrezzi).

A proposito di pesca dei moscioli.

La pesca sportiva (e professionale) dei moscioli è consentita dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno ed è consentita per una quantità giornaliera di kg. 3 per persona. È vietata la raccolta su scogliere artificiali o comunque strutture non naturali.

Nel nostro sito trovate [l'Ordinanza nr. 50-1997](#) ancora in vigore.

Buona pe... em, buon divertimento a tutti i Soci pescatori!



Anche per la pesca dei moscioli occorre il "tesserino".

Quantità massima giornaliera prelevabile di 3 kg. per persona (foto mia – eravamo in due = 6 kg)